



TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Cassa Edile, pronuncia la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- siccome ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, *“La Cassa Edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edile, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi”* (cfr. Cass. civ. n. n. 25888/08; si veda altresì Cass. civ. n. 13300/2005);
- sulla scorta di siffatta premessa, la Corte ha peraltro ritenuto che *“la Cassa Edile deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c., comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo”* (in termini Cass. civ. n. 12227/2004);
- la competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento degli obblighi contributivi va, dunque, individuata sulla base del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale (arg. ex art. 444, comma 3, c.p.c.), ossia il luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto a esaminare la posizione assicurativa e previdenziale (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 6619/2003; Cass. civ. n. 17038/2005);
- più nello specifico la competenza si determina in base al luogo ove è situato l'ufficio dell'ente dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, cioè l'ufficio legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il versamento e a restituirne l'eventuale eccedenza, in considerazione della sede



dell'impresa o di una sua dipendenza (cfr. Cass. civ. n. 1245/98; Cass. civ. n. 3303/2002);

- ciò che rileva ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, ai sensi della richiamata disposizione, è quindi la circostanza che l'ufficio dell'ente previdenziale sia investito del potere di gestione esterna;

- nella fattispecie in esame l'ufficio che gestisce il rapporto previdenziale oggetto del contendere, ossia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (così come precisato dalla Suprema Corte) è quello di Cuneo, tanto potendosi altresì evincere dalla circostanza che il versamento – pur con riserva – è stato effettuato alla filiale di Cuneo (cfr. 10 bis in atti di parte ricorrente);

- deve essere pertanto dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale, essendo invece competente il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro;

- deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con l'assegnazione dei termini di legge per la riassunzione della stessa innanzi al Tribunale territorialmente competente;

- con il presente provvedimento deve altresì disporsi sulle spese di lite, le quali, tenuto della natura puramente processuale della presente pronuncia, vanno interamente compensate tra le parti costituite;

- sebbene, infatti, la novella introdotta con la L. n. 69/09 abbia previsto che il giudice quando pronuncia sulla competenza provvede con ordinanza, espungendo altresì il periodo dell'art. 91 c.p.c. ove era previsto che quando il giudice pronuncia con sentenza provvede anche sulle spese processuali, ritiene tuttavia il decidente che nel provvedimento declaratorio della incompetenza occorra comunque provvedere sulle spese di lite, essendo la forma del provvedimento con il quale si chiude il procedimento irrilevante ai fini della decisione sulle spese (cfr. Cass. n. 22541/06);

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro.



Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e fissa il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione innanzi al giudice competente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Asti, 06/11/2019

Il Giudice
Ivana Lo Bello



